

## COMMISSIONE IX

## AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

## XIV.

## SEDUTA DI SABATO 31 LUGLIO 1954

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

## INDICE

	PAG.
<b>Comunicazione del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	115
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Difesa della genuinità dei vini e dell'aceto. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (1087)	115
PRESIDENTE . . . . .	115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 128
MEDICI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> . . . . .	115, 116, 117, 118, 124, 126
FERRARI RICCARDO . . . . .	118, 122, 126
BURATO . . . . .	118, 123
FINA . . . . .	118, 122, 128
AUDISIO . . . . .	118, 120, 121, 127
ALDISIO . . . . .	119, 121, 122
FERRARIS EMANUELE . . . . .	120
SCOTTI ALESSANDRO . . . . .	120
TRUZZI . . . . .	122, 125, 126
DANIELE . . . . .	122
CARAMIA . . . . .	123
SPONZIELLO . . . . .	123, 127
SCARASCIA, <i>Relatore</i> . . . . .	124, 126
DE VITA . . . . .	125
FORA . . . . .	127
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	128

## Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole De Vita interviene, dietro sua richiesta, alla seduta odierna.

**Discussione del disegno di legge: Difesa della genuinità dei vini e dell'aceto. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (1087).**

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Difesa della genuinità dei vini e dell'aceto », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 28 luglio 1954.

Poiché l'onorevole Ministro dell'agricoltura deve recarsi tra poco alla III Commissione permanente (Giustizia), presso la quale è all'ordine del giorno il provvedimento stesso, in sede referente, per il parere alla nostra Commissione, se la Commissione concorda, propongo di ascoltare subito le dichiarazioni del Ministro, rinviando a dopo la relazione dell'onorevole Scarascia.

Do la parola al senatore Medici, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Onorevole Presidente ed onorevoli Colleghi, questo provvedimento, che il Governo ha avuto l'onore di proporre al Senato, ha un carattere di estrema urgenza. Si era pensato, su proposta di un onorevole parlamentare, di dare ad esso la forma del decreto-legge. Ma, poiché il provvedimento stesso contiene norme di carattere penale, non si poteva provvedere con tale mezzo,

**La seduta comincia alle 9,15.**

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

senza contravvenire a precise norme costituzionali.

Perciò il Governo, con l'apprezzata collaborazione dei Presidenti della Camera e del Senato e dei Presidenti delle due Commissioni parlamentari dell'agricoltura, ha ritenuto di potere ottenere ugualmente il risultato prefisso presentando un provvedimento che è stato assegnato, in sede deliberante, all'VIII Commissione permanente del Senato, che l'ha con urgenza approvato, e chiedendo che la stessa procedura venisse seguita alla Camera dei Deputati.

Ringrazio, quindi, il Presidente di questa Commissione e passo senz'altro ad esporre le ragioni di ordine politico e tecnico che sostanziano il provvedimento di che trattasi.

Il decreto-legge del 1925, tuttora in vigore, regola tutti i problemi attinenti alla lotta contro le frodi dei prodotti agricoli e, in primo luogo, quelle del vino e dell'aceto. La Commissione è, però, a conoscenza che, col progresso della tecnica, se è stato fornito agli istituti che lottano contro tali frodi il mezzo per poterle scoprire, ha, altresì, fornito i mezzi ai frodatori per poter nascondere le frodi medesime e, addirittura, per poter produrre, con sostanze genuine, prodotti industriali.

Onde, noi assistiamo al fatto drammatico — credo che non sia esagerato questo aggettivo — di un paese come il nostro, che ha una fiorente produzione vitivinicola, che si trova, invece, minacciato da una industria che produce milioni di quintali di vino artificiale.

La cosa è veramente enorme, tanto più che dimostra il malcostume degradante di coloro che esplicano attività economiche, i quali, talvolta, mandano perfino all'estero bollettini stampati, nei quali si comunica di avere a disposizione vini industriali.

Siamo, dunque, al punto dell'atonìa, del collasso; perché, pur vigendo la legge del 1925, la quale prevede delle sanzioni che, anche se sono troppo modeste, tuttavia hanno il loro aspetto morale, si continua a produrre questi vini in gran copia.

A Milano hanno perfino una quotazione; ed io ho avuto l'ingenuità di mandarvi un funzionario dell'istituto che combatte le frodi, per acquistare del vino industriale e per constatare se erano vere le notizie che mi erano giunte; ma egli è stato riconosciuto e tenuto lontano.

Dato lo stato di fatto, il Governo ha ritenuto di proporre il presente disegno di legge, la cui finalità è presto descritta. Noi ci siamo preoccupati di togliere la convenienza

economica a produrre vini industriali; perché evidentemente non si tratta di arricchire gli abitanti delle patrie galere, ma di impedire che si continui a produrre una sostanza — chiamamola così — la quale ha un suo carattere di genuinità, perché lo zucchero è genuino, l'acqua è genuina, l'acido tartarico è genuino, ma che non è vino, secondo la definizione del regolamento del 1925, pur avendo una parentela stretta col vino.

Pertanto, l'impostazione del disegno di legge è stata questa: fissare una multa di 100 mila lire per ogni quintale di sostanza prodotta con metodi che non siano quelli dell'uva pigiata, o lievemente appassita; e tale multa non può mai essere inferiore a 200.000 lire. Tutto il vino prodotto con l'uva passa o con altre sostanze viene colpito con la stessa ammenda; nei casi gravi si giunge alla sospensione dell'attività e alla chiusura dello stabilimento o della cantina per dodici mesi. Nei casi di recidiva reiterata, è anche predisposta la confisca dello stabilimento e delle macchine.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Ministro di aver voluto personalmente illustrare questo provvedimento molto importante per l'economia agricola, specialmente delle nostre zone vitivinicole.

Vorrei chiedere che cosa si intenda per multa non inferiore a 200 mila lire.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Che sotto 200.000 lire non si va in alcun caso, anche se si tratti di un solo chilogrammo di prodotto adulterato.

Aggiungo che sarà mio dovere inviare, a tutti gli onorevoli componenti della Commissione dell'agricoltura, l'elenco degli istituti che provvedono alla repressione delle frodi.

Aggiungo anche che il Ministero dell'agricoltura ha aumentato gli stanziamenti a favore degli istituti per la repressione delle frodi. Già il mio predecessore, onorevole Salomone, aveva iniziato la battaglia contro i frodatori. Io ho accentuato questa campagna, e posso dire che gli istituti di chimica agraria, che sono essenzialmente gli istituti addetti alla repressione delle frodi, mettono molta buona volontà in questo lavoro. Essi hanno scoperto fatti che sarebbe poco edificante raccontare, anche se la vostra curiosità ne sarebbe soddisfatta. Tre giorni fa in uno stabilimento non lungi da Torino sono stati trovati 1500 quintali di vino di incertissima provenienza.

E tutte le città sono fonti di queste frodi; tanto più che chi produce entro la cinta daziaria, sfugge anche al dazio consumo.

PRESIDENTE. A quanto ammonta, secondo i calcoli fatti dal Ministero, questa produzione di vini sofisticati?

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Vorrei fare una dichiarazione responsabile e, quindi, pregherei di dedicarmi la massima attenzione. L'onorevole Audisto, in un discorso pronunciato alla Camera dei deputati, ha citato cifre fantastiche, dai 10 ai 15 milioni di ettolitri. Voi sapete che la statistica agraria in Italia è particolarmente deficiente nell'accertare quanto si produce alla luce del sole, che, con un metodo statistico aggiornato, come può essere quello del campione, potrebbe giungere a delle approssimazioni anche del 5 per cento. Non ho alcuna difficoltà a dire che, negli ultimi due o tre anni, anche per il personale interessamento di chi ha l'onore di parlarvi, l'Istituto centrale di statistica sta facendo delle previsioni. Ma bisogna stare attenti, perché molte volte — e mi rivolgo in particolare agli onorevoli della estrema sinistra — per quello spirito giustamente polemico che hanno le battaglie parlamentari, si sono fatti confronti impossibili tra dati eterogenei. Per esempio, i dati del 1895 o 1900 e i dati odierni non sono affatto comparabili, né lo sono quelli di quattro anni fa con gli odierni. Per esempio, vi è una nota recente, alla quale ha contribuito anche il senatore Fortunati, nota nella quale si mettono in evidenza le differenze che vi sono nella produzione del vino negli ultimi quattro anni, differenze che non dipendono da variazioni avvenute negli accertamenti del momento, ma da quelle avvenute oggi nel correggere i vecchi dati.

Dico questo, semplicemente per richiamare l'attenzione dei colleghi, che si occupano dell'agricoltura, sul pericolo di dare troppo credito a certi dati passati, confrontandoli con i presenti.

Detto questo, è evidente che il giudizio che noi diamo sulla produzione di sostanze che sono fatte in sede clandestina, non può essere altro che estremamente aleatorio ed incerto, perché tale è addirittura il giudizio che si dà sul vino fatto con l'uva.

Tuttavia, una indagine da noi compiuta, ci fa ritenere che la produzione di vini industriali, negli ultimi dodici mesi, non sia stata inferiore a due milioni e mezzo di quintali. Potrà essere superiore; a titolo puramente privato, cioè di cultore dei problemi di economia e statistica agraria, stimo che non sia superiore a tre milioni e mezzo o quattro milioni, il che rappresenta il 10 per cento della produzione nazionale.

Circa l'esatto significato della dizione « vini industriali », rilevo che non si è voluto dare una definizione del vino, perché « definire è sbagliare », come dicevano gli antichi. Però, nella legge del 1925 questa definizione esiste. Ora, nel disegno di legge in esame non abbiamo parlato mai né di vini industriali né di vini, ma abbiamo detto: « Chiunque prepara a scopo di commercio mosti, vini, speciali, vermouth e aperitivi a base di vino, impiegando, in violazione delle vigenti disposizioni di legge, materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita... ». Vino industriale, chiamato anche vino artificiale o in altra maniera, è il vino che non è fatto con l'uva.

Il più frequente vino industriale è fatto con un intruglio di fichi secchi, carrube, acido tartarico, zucchero, vinacce e acqua. Ci sono delle note cisterne che vengono da Smirne, da Tripoli, da Caifa, da Tunisi, le quali portano una sostanza mucillaginosa, formata da fondi di datteri andati a male; cioè, un liquame zuccherino, che si trova facilmente lungo le coste mediterranee.

PRESIDENTE. Nel secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge si dice: « ...chiunque nella preparazione e conservazione a scopo di commercio dei mosti e dei vini, impiega... ». Il Ministro ha già spiegato in che cosa consiste la preparazione di vini non di uva. Chiedo se è possibile la preparazione di vini che siano, in parte, vino di uva e, in parte, vino non di uva.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Nell'articolo 3 si parla di vinelli e vinacce « detenute senza giustificato motivo ». Bisogna tener presente che la vita è complicata per i paesi poveri, e proibire a dei poveretti di conservare vinelli e vinacce sarebbe grave. Ma nessuno proibisce al contadino di tenere vinelli e vinacce per il consumo familiare o per i salariati; quello che è proibito è produrre vino con vinelli e vinacce a scopo di commercio. Noi siamo un paese che ha molte terre aride e rocciose, dove non si può coltivare altro che la vite e l'ulivo; per difendere queste coltivazioni, bisogna stroncare con mezzi efficaci qualsiasi sofisticazione. Altrimenti, non usando fermezza, non si concluderà nulla.

Ora, nessuno impedisce al povero contadino di tenere vinelli e vinacce per uso familiare; ma se egli le tiene per rovinare gli altri, come già si è verificato, questo non è consentito.

Il Governo non si sarebbe mosso, se non avesse avuto notizia sicura che anche alcuni

piccoli produttori, per reggere la concorrenza, si sono messi sulla strada dei vini industriali. Ecco perché bisogna essere duri, se si vuole infrangere tale deprecabile sistema. Chiedo, pertanto, alla Commissione di approvare con urgenza il provvedimento.

PRESIDENTE. Date le dichiarazioni del Ministro, il relatore onorevole Scarascia ha chiesto, essendo superata la sua relazione, di rispondere solamente agli onorevoli che interverranno in sede di discussione generale.

Dichiaro, quindi, aperta la discussione generale.

FERRARI RICCARDO. Chiedo se l'articolo 3, quando parla di uva passa, intenda riferirsi anche all'uva passita, quella che si adopera nella mia regione, per fare il « reggiotto ».

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Nell'articolo 1 si dice: « uva fresca o leggermente appassita ». Nelle vostre regioni, per fare il « reggiotto », si usa uva « leggermente passa ».

BURATO. Vorrei chiedere all'onorevole Ministro se la dizione « materie zuccherine » sia abbastanza chiara per comprendere tutte quelle materie che sono adoperabili in aggiunta al vino di uva.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'articolo 3 nel primo comma dice: « Chiunque detiene senza giustificato motivo ». In democrazia, è molto più facile che vi sia un eccesso di larghezza che di severità. Quindi, è certo che il cittadino che in buona fede, fa il suo dovere, non sarà punito. Forse non sarà punito, neppure qualcuno che non fa il suo dovere.

Ecco perché non c'è alcun rischio che il contadino agricoltore che tiene il metabisolfuro o altre sostanze che servono a produrre bene il vino, venga mai punito. Ma se egli conserva in cantina cinque quintali di uva passa e suoi derivati, perché li tiene? Se ha quintali di sostanze zuccherine o fermentate, perché li conserva? Deve dare la prova del « giustificato motivo ». Se si pongono delle eccezioni, l'efficacia della legge ne risulta grandemente diminuita; ecco, perché ritengo che la legge deve avere la sua durezza.

BURATO. Chiarisco il mio pensiero. Domandavo se, con la formulazione dell'articolo 1, abbiamo inibito la possibilità di detenere tutte le materie che possono costituire elementi da aggiungere al vino; se, cioè, oltre alle materie zuccherine o fermentate, possono esservi altre materie.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Questa dizione è stata proposta dal Comitato vitivinicolo che ho consultato,

perché trovasse la dizione più larga possibile. Per fare il vino ci vuole alcool e zucchero.

PRESIDENTE. Questo Comitato è un organo consultivo?

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiarisco quanto ho affermato. Non esiste ancora il Comitato vitivinicolo, o meglio ne esiste uno vecchio di quattro o cinque anni fa. Gli onorevoli parlamentari sanno che ho avuto l'onore di comunicare alla Camera che il Consiglio superiore dell'agricoltura è in corso di costituzione. Nei giorni scorsi il Consiglio dei Ministri ha approvato la nomina del presidente e, durante il mese di agosto, tutti i membri saranno nominati. Il settore vitivinicolo fa parte del secondo comitato che si occupa delle coltivazioni arboree.

FINA. Penso che questa legge avrà un suo regolamento, come tutte le altre leggi. Poiché non è il caso di apportare modifiche al disegno di legge, affinché esso diventi legge con la massima celerità, alcuni chiarimenti potrebbero far parte del regolamento.

PRESIDENTE. Ricordo che questa legge ha carattere penale, quindi, non avrà regolamento.

AUDISIO. Io presenterò due ordini del giorno, che credo sarà indispensabile che la Commissione approvi all'unanimità.

Dichiaro subito, a nome del Gruppo comunista che rappresento, che noi voteremo a favore del disegno di legge in esame, perché ci sembra che esso risponda finalmente agli scopi che sempre sono stati da noi sostenuti e sollecitati, per ottenere una mitigazione alle forti speculazioni nel campo della vinificazione artificiale, che hanno sempre portato nocuo alla produzione vitivinicola.

Incaricato dal mio Gruppo di sostenere questo problema durante la discussione del bilancio dell'agricoltura, approvato nella seduta dell'11 maggio di quest'anno, ricordo di aver messo in correlazione col fenomeno delle sofisticazioni e delle frodi nei vini, l'abbandono del gusto del bere da parte di molti cittadini, specialmente dei grandi centri abitati, i quali cittadini non potendo più avere la certezza di bere un buon bicchiere di vino, hanno finito col rifugiarsi nell'acqua minerale o in altre bevande del genere. Il che ha avuto per ripercussione l'aggravarsi di quella crisi della produzione vinicola nazionale, che tutti abbiamo lamentato.

Sarà sufficiente il disegno di legge in esame, così come è formulato? Potremo valutare il problema nei prossimi anni.

Comunque, non possiamo non sottolineare il fatto positivo che, dopo tanti anni di insi-

stenti interventi con interpellanze e ordini del giorno, non si era mai riusciti a ottenere un opportuno provvedimento. E credo di dover sottolineare anche la celerità con la quale il Parlamento italiano ha affrontato ora questo problema, con decisione e serietà. Le stesse parole pronunciate dal Ministro dell'agricoltura, credo abbiano, in certo qual modo, messo a punto l'intenzione del Governo di agire rapidamente e decisamente su questa strada.

Però, desidererei che rimanesse agli atti della nostra Commissione, così sensibile a tali problemi, una preoccupazione che non può essere taciuta: coloro i quali avranno il compito di fare osservare e applicare la legge, avranno la stessa sensibilità che hanno dimostrato in questo momento Governo e Parlamento? Perché nel momento in cui constatassimo una rottura di intenzioni e di volontà — tanto per adoperare termini abbastanza obiettivi e non offensivi — di applicare e fare osservare la legge, noi avremmo un potente strumento giuridico nelle nostre mani che, però, non avrebbe efficacia alcuna.

In altre parole, poiché è notorio che da quando la vita umana è regolata nei rapporti sociali dalle leggi, « fatta la legge, è scoperto il trucco per sfuggirvi », mi permetto di esprimere un voto — che il Presidente con la sua autorità vorrà far pervenire ai competenti uffici, attraverso i dicasteri delle finanze e dell'interno — affinché venga data conoscenza alla Commissione dei provvedimenti e dei reperimenti effettuati dal Corpo di vigilanza in attuazione della legge, quando essa sarà in vigore. E per tale Corpo, intendo riferirmi a tutti coloro che vorranno dare una attività in questo senso; mentre affermo spassionatamente, come cittadino, come deputato e come proveniente da una zona vinicola, che io non avrei alcun scrupolo di denunciare pubblicamente, ogni qualvolta ne venissi a conoscenza, il privato o l'industriale o il commerciante che operassero sulla via che noi condanniamo.

Prego il Presidente di accogliere questo voto, che ritengo rispondere alla unanime aspirazione di tutti noi di avere un conforto nella nostra opera, col ricevere di tanto in tanto comunicazione dei benefici risultati che si saranno potuti ottenere con l'applicazione della legge, con l'elenco delle persone sorprese in violazione della legge e con quello delle multe applicate.

La pubblicità dei nomi e delle sanzioni servirà come strumento intimidatorio psico-

logico, per rendere efficace l'applicazione della legge. Perché, quando gli italiani si accorgeranno che non si tratta più dell'interpellanza presentata da destra o da sinistra o dal centro, o del discorso dell'onorevole Audisio o di altri parlamentari, ma che tutti siamo concordi nel veder realizzate queste norme di legge — le quali, a nostro avviso, rispondono alle necessità impellenti del momento — sarà stata fatta un'opera veramente meritevole nei confronti di tutti i produttori vitivinicoli italiani.

Per questo, mi farò parte diligente per ritirare la mia interpellanza, che ancora pende dinanzi alla Camera, presentata il 10 gennaio 1953, in quanto ritengo che sia superata dall'approvazione di questo disegno di legge che, in sostanza, realizza quanto io chiedevo nell'interpellanza medesima.

Del resto, nello stesso ordine del giorno che, col conforto della maggioranza della Camera, venne votato nella seduta dell'11 maggio 1954, erano ribaditi gli stessi concetti e gli stessi principi; quindi, non ho altro da aggiungere a questo riguardo.

L'unica osservazione che avrei esposto, se la legge fosse venuta prima in discussione nella nostra Commissione, concerne l'articolo 6, che prevede un intervento del Prefetto. Io avrei preferito una autorità meno qualificata; tuttavia, non presento alcun emendamento, perché voglio che la legge venga rapidamente approvata. Se fossimo in prima istanza a giudicare, avremmo trovato d'accordo una formula per lasciare il Prefetto fuori dell'applicazione della legge.

Ciò detto, presenterò due ordini del giorno, che avranno questo contenuto: uno dovrà sollevarci dalla preoccupazione che, nell'articolo 3, dove si parla di vinelli e vinacce, non si intenda colpire il contadino produttore. Il voto unanime della Commissione deve esprimere un concetto molto preciso: che, comunque, i vinelli e le vinacce detenute dai contadini e utilizzate dalle loro famiglie o dai loro lavoratori, sono escluse dall'articolo 3. Il secondo ordine del giorno mi è stato suggerito dall'onorevole Forà, il quale molto acutamente ha osservato che le sanzioni qui previste, che sono di carattere finanziario e penale, devono essere accompagnate sempre dal sequestro della materia, oggetto della sanzione.

PRESIDENTE. Ricordo che questo è stabilito nel codice penale.

ALDISIO. Il codice penale lo prevede in caso di recidiva; invece, bisognerebbe stabilirlo in ogni caso.

AUDISIO. L'articolo 7 non esclude le pene più gravi previste dalle altre leggi; ma la confisca del prodotto non è la pena più grave.

PRESIDENTE. Faccio osservare che non possiamo, con un ordine del giorno, introdurre una sanzione penale.

AUDISIO. È noto che, talvolta, nei verbali di multa, si trova modo di perdere qualche zero. Frattanto, dalla vendita del prodotto mistificato, il violatore della legge può trovare il suo tornaconto, di fronte al danno della multa più o meno grave che gli è stata applicata. La vera sanzione è quella del sequestro o della confisca, e non è sufficiente che questa sia applicata soltanto in caso di reiterata recidiva.

Desideriamo, quindi, richiamare su questo punto l'attenzione degli organi competenti. Con queste osservazioni, dichiariamo che voteremo a favore del disegno di legge.

FERRARIS EMANUELE. Questo provvedimento di legge è stato veramente opportuno e la sua attuazione è estremamente urgente, come ha giustamente affermato l'onorevole Ministro. Quindi, mi auguro vivamente che la nostra Commissione lo approvi senza modifiche, in modo che esso entri subito in vigore. Credo di esprimere anche la riconoscenza dei produttori veri e onesti, al Ministro dell'agricoltura, che si è fatto promotore di queste provvide disposizioni.

Spero che le disposizioni stesse serviranno, non certo a eliminare, ma a ridurre notevolmente le frodi così largamente diffuse nella produzione dei vini. A questo risultato contribuiranno non solo le penali notevolmente aumentate, ma anche le norme che il Ministero dell'agricoltura, come mi risulta, ha già impartito alla periferia, per un'azione di vigilanza, là dove si ha ragione di ritenere che si fabbrichino i vini industriali.

In ogni modo, questo provvedimento di legge è urgente e necessario; è un provvedimento che varrà a scongiurare o attenuare quella crisi vinicola che ci tormenta da tanto tempo. La produzione dell'anno scorso e dell'anno precedente è stata piuttosto bassa, dimoiché, al prezzo discretamente soddisfacente, corrisponde una minore produzione.

Noi pensiamo che, data la diminuzione del consumo del vino, e dato l'aumento continuo della produzione dell'uva e dei vini, ci sia da attendersi frequentemente di queste crisi. Per cui, il disegno di legge che stiamo per approvare sarà indubbiamente efficace. Esso si inquadra nella necessaria difesa del settore vitivinicolo. Mi auguro, però, che possano

venire, in seguito, altre disposizioni, che migliorino anche la situazione vitivinicola e, soprattutto, che vengano attuate quelle norme che auspichiamo da tanto tempo, relative all'impianto dei vigneti e alla protezione e tutela dei vini tipici italiani. Naturalmente, il basso prezzo dello zucchero è un fattore molto preoccupante, perchè assicura un margine notevole ai fabbricanti di vini sofisticati e li induce facilmente in tentazione. Se fosse possibile, un ritocco del prezzo dello zucchero, ciò avrebbe certamente la sua influenza; anche perchè non credo che i fichi secchi, le carrube, i datteri, vengano tanto largamente adoperati nella fabbricazione dei vini industriali. È piuttosto questione di zucchero; comprendo la esigenza della popolazione di averlo ad un prezzo piuttosto favorevole, ma penso anche ai sacrifici e ai gravi danni che ha subito l'agricoltura in passato, che subisce ancora attualmente e che dovrà subire in avvenire.

Quindi, mi auguro che sia, a suo tempo, esaminata anche la questione di tale prezzo.

Io credo che l'ordine del giorno a cui ha accennato l'onorevole Audisio sia necessario e mi dichiaro favorevole ad esso, in quanto so che ci sono dei piccoli agricoltori e produttori che conservano le vinacce e i vinelli per fabbricarsi il vino che occorre all'uso della famiglia e dell'azienda agraria, senza metterlo in commercio. Sono, perciò, favorevole a un ordine del giorno che metta bene in chiaro che non si devono perseguire quelli che, per l'uso dei propri familiari, conservano e detengono questi vinelli e vinacce, che sono veramente utili e che non avranno mai alcuna influenza deleteria sul commercio dei vini e sull'andamento dei prezzi dei vini stessi.

Il collega Audisio chiedeva che la Commissione fosse messa al corrente delle penali che verranno inflitte in applicazione di questa legge; e ciò è bene che sia fatto. La Commissione dell'agricoltura avrà così modo di seguire l'applicazione della legge; però, faccio osservare che la legge, oltre tutte le altre penali, contempla anche la pubblicazione delle multe applicate nei giornali locali, nei giornali politici e tecnici della zona. Quindi, sotto tale punto di vista, credo che si possa essere sufficientemente tranquilli.

SCOTTI ALESSANDRO. Non ho che da lodare l'onorevole Ministro di aver presentato questa legge, che da tanti anni chiediamo. Però, mi sento scettico sulla sua efficacia, perchè per sanare la crisi vinicola occorre risolvere due problemi: quello del

prezzo dello zucchero e quello del dazio. Il prezzo dello zucchero deve essere portato a tale misura che non ci sia più convenienza di trasformarlo in alcool, e il problema del dazio va risolto una volta per sempre.

Nel disegno di legge in esame, si dice che è competente il Prefetto a fissare il limite al quale interviene la fermentazione; quindi, quando si produrranno nei grandi centri le uve di alta gradazione, si avranno tre, quattro fermentazioni prima che sia finito il termine prescritto dal Prefetto. Si producono, così, con lo zucchero e con l'acqua, una infinità di vini dai nove ai dieci gradi, che possono essere tagliati; e la produzione del vino viene aumentata almeno di un terzo.

Cito l'esempio di Torino, dove oggi si vende il vino a 80 lire al litro, reso alla trattoria. Come si fa a vendere a questo prezzo, se ci sono dalle 20 alle 22 lire di dazio e in più l'imposta sull'entrata, il trasporto, il prezzo dell'uva, ecc.? È certamente tutto vino, fatto con acqua, zucchero e con la fermentazione, che viene messo in commercio. E non si possono punire questi fabbricanti, perché sono nel limite previsto dalla legge. Per risolvere totalmente la crisi vinicola, bisogna addivenire o ad una grande riduzione o alla abolizione del dazio sul vino.

Per concludere, ripeto di esser perplesso circa l'efficacia del provvedimento; in primo luogo, per quanto riguarda l'applicazione alla periferia, dove molte volte non arrivano gli agenti o non vi arrivano con la severità dovuta; in secondo luogo, perché il tempo che il Prefetto concede per la fermentazione consentirà l'inconveniente che ho lamentato. Infatti, nel periodo tra l'ottobre e il dicembre, l'industriale grossista di vino opera due o tre fermentazioni. Bisognerebbe che il termine concesso dal Prefetto si limitasse a quello di una sola fermentazione.

AUDISIO. Abbiamo presentato fin dal 26 giugno 1953, una proposta di legge intesa ad ottenere l'abolizione totale della imposta di consumo sul vino, e abbiamo pregato i colleghi che avevano fretta di approvarla o di respingerla, di attendere. Non abbiamo avuto fretta neppure noi, perché comprendevamo che si tratta di un problema relevantissimo che investe anche il patrimonio delle entrate dei comuni, problema che va studiato a fondo.

Sappiamo benissimo che, col disegno di legge in esame, non risolveremo tutto il problema vinicolo. Però, esso non poteva non essere presentato e approvato rapidamente. Se c'è una osservazione da fare, è che ab-

biamo dovuto attendere otto anni per ottenerlo.

Quanto, poi, alla crisi della viticoltura, il problema pare più ampio. È vero che se ci fosse l'abolizione del dazio consumo, molti speculatori perderebbero l'interesse alle mistificazioni. Nei discorsi fatti alla Camera, negli anni scorsi, noi abbiamo centrato il problema; ma, in questo momento, non possiamo fare altro che votare il provvedimento sottoposto alla nostra approvazione. Quando ci decideremo in questa IX Commissione ad affrontare il problema nel suo insieme, oltre alla crisi della viticoltura, ci saranno anche altri problemi specifici da esaminare: tra i tanti, il dazio sul vino, e la difesa delle cantine sociali. E mi auguro ciò possa avvenire al più presto.

ALDISIO. Vorrei ritornare su una preoccupazione espressa dall'onorevole Audisio. Abbiamo ritenuto e tutti riteniamo che la legge è opportuna e urgente. Quindi, prendiamone atto e cerchiamo di dare qualche consiglio, nella considerazione che non è il caso di modificarla, data l'urgenza di approvarla integralmente e definitivamente.

Ma la preoccupazione sulla applicazione della legge, esposta dall'onorevole Audisio, è fondata. È necessario che il Ministero, nella prima fase dell'applicazione della legge, si preoccupi che gli addetti al rilevamento e alla sorveglianza sulle adulterazioni svolgano opera intensa e rigorosa. È difficile, certamente, arrivare dovunque; io ho sentito il Ministro ricordare le larghe adulterazioni che avvengono in ogni settore, anche in quello dei piccoli produttori. Vorrei aggiungere una notizia che ho appreso, qualche giorno fa, visitando una azienda agricola nel Lazio; si parlava anche di adulterazioni che avvenivano presso cantine sociali. Si giustificava questo fatto, dicendo che si cercava di aiutare i piccoli proprietari. Ora, francamente, bisogna arrivare a controllare dovunque, perché questa è una legge che difende anche il lavoro.

Nella segnalazione fatta, relativa alle cantine sociali, non c'è naturalmente riferimento, né ad una né ad altra regione. Sembra, però, che ci sia anche questa possibilità o questa pratica di rafforzare il vino debole e renderlo più commerciabile. Quindi, l'applicazione della legge deve esser fatta con intensità e rigore.

A questo proposito, si è parlato di dare pubblicità alle adulterazioni riscontrate.

L'articolo 8 prevede questa pubblicità, ma non è completa, perché è di carattere

regionale, locale; invece, sono necessari comunicati riassuntivi mensili di tutte le multe e di tutti gli accertamenti in tutta Italia, classificando le notizie per regioni o per provincie, in modo che il pubblico, non solo le Commissioni parlamentari, conoscano che gli agenti addetti a questo servizio lavorano e sono rigorosi.

Credo che questa sarebbe una opera di prevenzione per dare l'impressione che, in effetti, le leggi ci sono e si pon mano ad esse.

Un'altra osservazione concerne il sequestro o la confisca dei generi adulterati: sono del parere, infatti, che il sequestro dovrebbe essere una necessaria conseguenza della multa; altrimenti, si lascia a disposizione dell'adulteratore la materia per la quale egli è multato, cosicché potrà ancora rivenderla e rifarsi anche della multa subita. Per quanto grave sia la multa, essa sarà veramente operante, soltanto se sarà seguita dal sequestro e, possibilmente, dalla confisca delle materie vietate. Solo così, mi sembra che la legge possa diventare efficace e che possa ottenersi la difesa di un prodotto italiano, che comporta grande assorbimento di mano d'opera, specialmente nelle zone che hanno vigneti qualificati e specializzati, come nel Mezzogiorno, nel Piemonte e nella Toscana. In fondo, tutta Italia è interessata a questa cultura, perché costituisce una delle grandi e più notevoli branche di lavoro.

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che è pervenuta, in questo momento, notizia che la III Commissione permanente (Giustizia) ha espresso parere favorevole al provvedimento.

TRUZZI. Sono d'accordo sulla legge; soltanto divergo per quanto riguarda i vinelli e le vinacce da chiunque detenute. Il collega Audisio propone un ordine del giorno per chiarire l'argomento, ma non è sufficiente dire « quando si detenga per giustificato motivo ». Se, ad un certo momento, si troverà nella cantina di un coltivatore diretto o di un modesto proprietario una certa quantità di vinello, questi dirà che esso serve alla sua famiglia. Ma, finché non è stabilita la quantità che ciascuna famiglia possa bere si potrà dire che serve al consumo familiare, tanto che si tratti di tre, quanto di venti quintali. Coloro che sono incaricati di applicare la legge, potrebbero considerare il giustificato motivo fino a 10 o 20 litri a persona, e non giustificato il quantitativo trovato in deposito.

In altre parole, poiché non si è parlato di misura, io domando chi stabilisce fino a qual

punto esiste il giustificato motivo nella detenzione di vinelli o vinacce.

ALDISIO. C'è un dato certo: la produzione del fondo deve comportare un adeguato consumo.

TRUZZI. Un fondo, anche modesto, a vite può permettere a un coltivatore diretto di avere del vino per dieci famiglie e non per una sola famiglia.

Questa preoccupazione, insomma, può sorgere; perciò, raccomando all'onorevole Ministro di tenerne conto nell'applicazione della legge.

FINA. Avevo chiesto se vi sarà un regolamento per l'applicazione della legge, poiché, non volendo apportare modifiche al disegno di legge per permetterne l'immediata approvazione, le varie obiezioni potrebbero formare oggetto di chiarimenti in tale regolamento.

Vorrei, inoltre, obiettare all'onorevole Truzzi che la sua preoccupazione cade, perché, tanto i piccoli quanto i grossi produttori, sono tenuti a fare la denuncia per la esenzione di un litro *pro capite*. Successivamente, gli agenti del dazio passano a fare il controllo; quindi, la detenzione del vinello deve rientrare nel limite del fabbisogno familiare.

FERRARI RICCARDO. Esprimo il mio ringraziamento all'onorevole Ministro che, pur essendo da poco tempo a capo del Ministero dell'agricoltura, ha provveduto, sollecitamente a preparare una legge così essenziale. A proposito dei due ordini del giorno che sono stati annunciati, chiedo se sia possibile, per dare maggiore importanza, riunirli in un unico ordine del giorno, a nome di tutta la Commissione dell'agricoltura.

DANIELE. Anche io, a nome della provincia dell'estremo Salento, non posso non esprimere la soddisfazione degli agricoltori delle Puglie, per il provvedimento che il Ministro ha disposto con tanta sollecitudine. Dato che il disegno di legge deve essere approvato nella sua integrità, non sarebbe neppure il caso di votare degli ordini del giorno; ciascuno di noi potrebbe fare delle raccomandazioni al Ministro, perché fossero tenute presenti particolari condizioni di ambiente e di categorie di produttori, in sede di applicazione della legge.

Io, per esempio, devo far rilevare che la fabbricazione del vino artificiale si è eseguita forse, più che nel perimetro delle grandi città, nelle grandi zone di produzione, come nei grossi centri produttori delle Puglie. E ciò è avvenuto principalmente con la utilizzazione dei mosti muti. Ci sono stati grandi stabilimenti che si sono specializzati nella pre-

parazione di questi mosti, che hanno venduto a ditte che fabbricavano vini artificiali nelle zone del Nord, oppure che hanno utilizzato essi stessi. Si è parlato di fabbricazione, nelle nostre parti, per decine di migliaia di ettolitri.

Ora, poichè la fabbricazione coi mosti muti è la più facile e può sfuggire al controllo, mi permetterei far presente la necessità che, in sede di applicazione della legge, sia intensificata la sorveglianza nelle zone di produzione e sia particolarmente seguita la destinazione di tali mosti.

CARAMIA. Desidero, se fosse possibile, che la dizione dell'articolo 3 venga qualificata perchè si presta molto alla ambiguità di una interpretazione che, dinanzi all'autorità giudiziaria, potrà avere una qualsiasi contravvenzione a questa legge. Io ritengo che non vi sia in materia di contravvenzione, ma di delitto vero e proprio. Allora, dovendovi essere una interpretazione non solo soggettiva, ma anche oggettiva, ai fini della identificazione della natura giuridica del reato che si compie — cioè se si tratta di delitto vero e proprio o di contravvenzione — sarebbe necessario che, nell'articolo 3 — ad allontanare ogni possibilità di equivoci di interpretazione, traendo motivo anche storicamente da tutta una legislazione precedente, sulla imprecisione di certi verbi e di certe frasi — si aggiungessero, dopo le parole « senza giustificato motivo », le altre: « e sempre che non vi sia fine commerciale »; ciò perchè il giudice possa fare una opportuna valutazione.

Noi sappiamo il grande uso che si fa, oggi, dell'uva passa nella pasticceria, quindi, il deposito anche di quantità rilevanti potrebbe essere giustificato; ma non lo sarebbe più quando non fosse dimostrato il fine commerciale.

PRESIDENTE. Questo sarà determinato dal giudice al momento della valutazione: se ora apportiamo delle modificazioni, saremmo costretti a rimandare il provvedimento al Senato.

CARAMIA. In tal caso, non insisto.

BURATO. Penso che la decisione e la durezza di questa legge valgono a stroncare le mistificazioni; devo, però, esprimere alcune riserve. L'Istituto repressione frodi esiste anche oggi e le infrazioni sono certo notevolissime; ma le pene aumentate avranno, senza altro, un effetto psicologico, che diverrà anche esecutivo, solo se coloro che saranno preposti alla vigilanza avranno la capacità e la possibilità di esercitare la vigilanza più attiva e diligente. Perciò, mi permetterei di racco-

mandare al Ministro che, accanto alla severa legge, vi siano anche dei severi difensori della stessa, ben preparati e sufficienti, aumentandoli — se è necessario — messi tutti nelle condizioni di potersi mantenere, quanto più possibile, indipendenti dalle possibilità della lusinga delle corruzioni.

SPONZIELLO. Desidero dare alcuni chiarimenti circa gli ordini del giorno preannunciati dall'onorevole Audisio.

Non ho difficoltà, se il Ministero lo ritiene opportuno, che siano comunicati a questa Commissione i dati statistici relativi alle frodi e alle multe, per poter valutare l'applicazione sostanziale della legge.

Contrasto, però, con entrambi gli ordini del giorno, pur non avendone ancora sentita la precisa formulazione, perchè uno di essi mira a chiarire il punto c) dell'articolo 3, per quanto riguarda i vinelli e le vinacce. A mio avviso, il « non giustificato motivo » è sufficiente, perchè rimanda alla decisione del magistrato; e si formerà una casistica giudiziaria, e, quindi, quella che si suol chiamare « giurisprudenza ». Per quanto riguarda la preoccupazione relativa alla confisca, mi permetto far rilevare che essa è conseguenziale alla multa; perchè è prevista nelle disposizioni relative alle misure di sicurezza patrimoniale e, particolarmente, nell'articolo 240 del codice penale, che suona in questi termini: « Nel caso di condanna il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto ».

Né potremmo genericamente modificare, in sede di Commissione o con un ordine del giorno, la facoltà devoluta al magistrato.

Però, indipendentemente dal fatto che, nella prima parte dell'articolo 240, è rimesso alla facoltà del giudice di ordinare o di non ordinare la confisca, ci sono i punti 1 e 2 dello stesso articolo, che tranquillizzano completamente. « È sempre ordinata la confisca: 1° delle cose che costituiscono il prezzo del reato; 2°) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna ».

Quindi, la materia che forma oggetto del reato e che costituiva la preoccupazione del proponente dell'ordine del giorno, sarà sempre confiscata. Quando al magistrato sarà stato trasmesso un verbale di reperimento di materie destinate a fabbricare vini adulterati, il magistrato può anche ritenere che non sussista responsabilità penale, ma deve in questo caso applicare sempre la confisca.

L'ordine del giorno, perciò, sarebbe pleonastico.

**PRESIDENTE.** Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**SCARASCIA, Relatore.** Mi sembra che non siano stati fatti rilievi particolari a questo disegno di legge. Nella sostanza, siamo tutti d'accordo. Volevo soltanto far rilevare all'onorevole Caramia che la sua preoccupazione relativa all'articolo 3 non è giustificata, perché l'articolo stesso va messo in relazione con il precedente 6. La detenzione di cui parla l'articolo 3 deve riferirsi a quella effettuata in quei luoghi, previsti dall'articolo 6, dei quali il Prefetto può chiedere al magistrato la chiusura.

L'osservazione dell'onorevole Daniele ha indubbiamente rilevanza, al riguardo, segnalo anche un altro tipo di lavorazione: il filtrato, che deve essere considerato nella applicazione della legge, dato che la sua fermentazione dura tutto l'anno.

Concludo chiedendo l'approvazione immediata del provvedimento.

**MEDICI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Desidero essere esauriente sulle questioni che sono state sollevate. In primo luogo, dichiaro che questo provvedimento è semplicemente la prefazione di una organica politica di difesa della viticoltura italiana, il cui carattere di urgenza è stato, qui, sottolineato con accenti efficacissimi.

Il Governo — anche i precedenti Governi lo hanno fatto — ha presentato al Senato della Repubblica un disegno di legge sui vini d'origine e di provenienza, che è stato approvato, in sede referente, nei giorni scorsi, dalla Commissione agricoltura del Senato.

Io ho iniziato delle trattative con il Gruppo parlamentare vitivinicolo, che pur non avendo ancora una configurazione giuridica, ha tuttavia una rilevantissima importanza politica, aderendovi oltre cento deputati e senatori di tutti i partiti politici del Parlamento, affinché a settembre, quando si riaprirà il Senato, si possano trovare quei punti d'accordo che permettano, entro l'anno 1954, di dare al Paese, insieme con questa legge, anche una legge altrettanto energica e precisa in difesa dei vini di origine e di provenienza. In questo senso, credo che l'onorevole Burato sarà soddisfatto; dobbiamo difendere coloro che spremono dal sasso quel buon vino che costituisce ancora un motivo di conforto e di letizia per gli uomini affaticati da un onesto lavoro.

La crisi vitivinicola in Francia ha raggiunto dei limiti sconosciuti alla storia di quel grande paese vitivinicolo; vi sono, infatti, decine di milioni di quintali di vino invenduti e invendibili e l'unica viticoltura che resiste è quella delle poche centinaia di migliaia di ettari del Centro-Nord, cioè dell'Alsazia, della Champagne, delle coste del Rodano, della Borgogna e di una parte del Bordolese.

In Francia, ai tempi di Napoleone III si produceva una quantità forse inferiore di vino, su di una superficie molto maggiore, perché allora la vite si coltivava soprattutto nelle zone di collina, nelle zone di bassa montagna e nei terreni aspri e siccitosi; mentre, oggi, nella Lingua d'Oca abbiamo coltivazioni di vite irrigua, con produzione di 250 quintali di uva per ettaro. Quindi, si comprende che vi si produce vino, ma non più quel prodotto celebrato, che rese famoso il vino di Francia nel mondo e che assicurava in quel periodo, una costante e forte esportazione.

Ecco perché, se la difesa deve essere energica contro le frodi, deve esserlo altrettanto per la buona qualità del vino.

Ringrazio l'onorevole Aldisio per le sue dichiarazioni e lo assicuro che il Ministero dell'agricoltura ha già pregato il Comando generale della Guardia di finanza e il Comando generale dei Carabinieri di essere particolarmente vigili e di emanare delle circolari in previsione di questa legge.

Inoltre, abbiamo svolto e svolgeremo una crescente pubblicità in merito, se lo riterete opportuno; però, siamo stati consigliati a non esagerare, altrimenti il consumatore, che è già messo sull'avviso, diventerà sempre più prudente e potrebbe darsi che esso si allontanasse ancora maggiormente dal vino.

Io non sono di questo parere, ma poiché alcuni parlamentari che si occupano del problema, mi hanno scritto di andare cauto con questa pubblicità, mi permetto di chiedere un parere alla Commissione su questo argomento.

All'onorevole Truzzi rispondo che la questione del vinello mi sembra già risolta dai chiarimenti che hanno dato l'onorevole relatore e altri colleghi che sono intervenuti. È evidente che non c'è alcun rischio al riguardo, perché una legge di questo genere sarà soprattutto applicata dove si produce in quantità notevole il vino industriale, ossia nelle zone di grande produzione della Sicilia, delle Puglie e dell'Emilia, dove si dice che,

qualche volta, anche da parte di qualche cantina sociale, vi sia tale produzione abusiva. In merito, assicuro che il Governo sarà estremamente vigile sulla questione dei mosti muti e su quella dei filtrati.

Ringrazio l'onorevole Ferraris per le parole cortesi che ha pronunciato.

Vorrei chiedere in forma ufficiale la collaborazione della Commissione dell'agricoltura affinché entro l'anno, si possa realizzare con unità di sforzi, una organica legislazione nel settore vitivinicolo, anche per un ultimo motivo, che voglio portare a conoscenza della Commissione. L'esportazione dei vini italiani non è tutelata da alcuna disposizione di legge; per cui, colui che esporta del vino di uva fatto a Squinzano o a Trepuzzi o in altre contrade della Sicilia o della Sardegna, può esportarlo come Chianti. Questo vino viene servito come tale anche nelle nostre ambasciate che sono in tutto il mondo. Ci si accorge che non è Chianti, ma tutto questo non si può impedire, perché non esiste una legge a vietarlo. Pochi giorni or sono, a Livorno, veniva spedito del vino Chianti che non era Chianti e si dovette lasciarlo partire, dato che non c'era modo di impedire la spedizione.

Ecco perché la responsabilità del Parlamento e del Governo, in questo settore, mi sembra arrivata ad un punto tale che impone, a tutti noi, di unirci per poter portare a compimento, con buona volontà, entro l'anno, questa legislazione assolutamente necessaria.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Ministro della sua illustrazione; la Commissione prende atto dell'invito alla collaborazione ed esaminerà, il più rapidamente possibile, i provvedimenti che le saranno sottoposti.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

#### ART. 1.

Chiunque prepara a scopo di commercio mosti, vini, vini speciali, vermouth e aperitivi a base di vino, impiegando, in violazione delle vigenti disposizioni di legge, materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita, è punito con la multa di lire 100 mila per ogni quintale di prodotto, ma la pena non può essere inferiore a lire 200 mila.

Alla stessa pena soggiace chiunque, nella preparazione e conservazione a scopo di com-

mercio dei mosti e dei vini, impiega prodotti ad azione antiseptica o antifermentativa, non consentiti dalle vigenti disposizioni, nonché prodotti ad azione antibiotica.

(È approvato).

#### ART. 2.

Il Prefetto, sentito il parere dell'Istituto, competente per territorio, incaricato della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti di interesse agrario, stabilisce il termine entro il quale qualsiasi fermentazione e rifermentazione vinaria non spontanea, fatta eccezione per quelle effettuate in autoclave od in bottiglia, deve essere denunciata all'Istituto predetto.

Chi omette la denuncia nel termine stabilito è punito con la multa da lire 100 mila a lire 400 mila.

(È approvato).

#### ART. 3.

È punito con la multa da lire 50 mila a lire 300 mila chiunque detiene, senza giustificato motivo:

a) uva passa e suoi derivati, nonché sostanze zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita;

b) sostanze antiseptiche o antifermentative non consentite dalle vigenti disposizioni, nonché prodotti ad azione antibiotica;

c) vinelli e vinacce.

TRUZZI. Non ho avuto risposta soddisfacente alla eccezione che avevo sollevato; io ho domandato fino a che punto sarà permessa la detenzione di vinelli o vinacce nelle cantine dei coltivatori diretti. Si è accennato al dazio sul vino, alle denunce, ecc.; ma si tratta di altra cosa. Chiedo se il produttore si debba preoccupare che, detenendo dieci litri di vinello in più di quello che è ritenuto il « giustificato motivo », possa essere passibile di 10 mila lire di multa.

PRESIDENTE. Ricordo che sarà il magistrato a determinare, caso per caso, il limite del « giusto motivo ».

TRUZZI. Io vorrei avere assicurazione che, comunque, il coltivatore diretto, fino a un certo limite, non sarà colpito.

DE VITA. In realtà, mi sembra che l'articolo 3 sia sproporzionato, nei confronti dei piccoli produttori coltivatori diretti, per

quanto riguarda i vinelli e le vinacce, dato che il grave pericolo deriva dagli stabilimenti industriali. Oggi, i vini adulterati, sono prodotti in grande massa, dagli industriali del vino e, in piccola parte, anche dai produttori. Sono gli stabilimenti industriali che detengono materie zuccherine, e ciò perché lavorano con lo zucchero i vini speciali, vermouth, marsala, vino liquoroso e liquori. Ed è qui che manca il controllo. È chiaro che io non intendo fare una proposta di sottoporre a vincolo eccessivo la circolazione dello zucchero, perché bisogna anche cercare di tutelare gli interessi di un settore economico che va difeso, quale quello della bieticoltura e degli zuccherifici. Però, gli stabilimenti enologici possono essere assoggettati ad un rigoroso controllo, attraverso le bollette di carico e scarico, registri di lavorazione, ecc., come avevo suggerito con una mia proposta di legge. Ora può avvenire che gli organi accertatori vadano a frugare nelle cantine dei piccoli proprietari, per controllare se esiste qualche ettolitro in più di vinello e tralascino gli accertamenti più importanti.

Gli agenti accertatori sono molti, ma se fossero tutti come le squadre che ha organizzato il Ministro dell'agricoltura, ciò non avverrebbe.

Comunque, è affermato che manca il controllo dello zucchero che viene adoperato nella fabbricazione dei vini liquorosi, e a questo è necessario provvedere al più presto.

FERRARI RICCARDO. La dizione « senza giustificato motivo » è senz'altro molto elastica, ma il fissare dei limiti precisi potrebbe essere più pericoloso. Ad ogni modo, c'è lo spirito della legge che indica come queste sostanze non possono essere detenute con lo scopo di fare dei vini. Ora, quando l'agricoltore non detiene vinello per fare vino da mettere in commercio, ma per berlo, non è passibile di sanzione.

SCARASCIA, *Relatore*. Il provvedimento, così come è stato congegnato, rappresenta un colpo di maglio per evitare che le speculazioni possano ancora aumentare. È chiaro che, se da qui a due o tre mesi dovessimo incontrare difficoltà di applicazione, in occasione della discussione del primo disegno di legge, potremmo portare le necessarie modifiche.

Comunque, per quanto riguarda i vinelli, esiste una legislazione speciale; chiunque vuol produrre vinelli deve chiedere speciale autorizzazione in rapporto alla produzione, e

deve farlo sotto il controllo del Ministero dell'agricoltura. Quindi, se tutti quelli che vogliono produrne si muniranno di questa autorizzazione, saranno a posto.

Prego l'onorevole Ministro di fare agli organi di controllo del Ministero una circolare esplicativa, la quale ricordi che la legge si riferisce, soprattutto ai grandi complessi industriali.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono lieto di poter dare all'onorevole Truzzi le più ampie assicurazioni. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste farà oggetto di circolari il problema dei vinelli, poiché è apparso chiaro, dalla nostra discussione, la preoccupazione che questa legge possa recare nocimento a quella meravigliosa libertà di cui godono i piccoli coltivatori, che abbiamo il dovere di tutelare. Se il vinello è un errore tecnico, ciò non toglie che sia una realtà piacevole, specialmente d'estate!

Per queste ragioni, credo di aver tranquillizzato l'onorevole Truzzi e l'onorevole Audisio.

TRUZZI. Dichiaro di essere soddisfatto e ringrazio l'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo precedentemente letto.

(È approvato).

Se non vi sono osservazioni od emendamento porrò ora in votazione i rimanenti articoli.

#### ART. 4.

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio i prodotti di cui all'articolo 1, è punito con la multa di lire 10 mila per ogni quintale di prodotto, ma la pena non può essere inferiore a lire 100 mila.

(È approvato).

#### ART. 5.

Chiunque, a scopo di commercio, prepara aceto o conserve alimentari, impiegando acido acetico, è punito con la multa di lire 100 mila per ogni quintale di prodotto, ma la pena non può essere inferiore a lire 200 mila.

Chiunque abusivamente detiene o trasporta acido acetico è punito con la multa da lire 50 mila a lire 300 mila.

Chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio aceto o conserve alimentari prodotte impiegando acido acetico, è punito con la multa di lire 10 mila per ogni

quintale di prodotto, ma la pena non può essere inferiore a lire 100 mila.

(È approvato).

ART. 6.

In casi di particolare gravità o di recidiva, il giudice ordina, con la condanna, la chiusura fino a dodici mesi dello stabilimento, cantina, magazzino di deposito di vino o di aceto.

Nei casi di recidiva reiterata, il giudice ordina la confisca, ai sensi dell'articolo 240 del Codice penale.

La chiusura può essere disposta anche provvisoriamente, su richiesta del Prefetto ovvero d'ufficio, nel corso del procedimento.

(È approvato).

ART. 7.

Le pene comminate dalla presente legge non pregiudicano l'applicazione di quelle maggiori previste dal Codice penale o da altre disposizioni di legge.

(È approvato).

ART. 8.

La condanna per alcuno dei reati previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza. La pubblicazione ha luogo su due giornali tra i più diffusi della Regione, dei quali uno quotidiano e uno tecnico.

(È approvato).

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Audisio e Fora:

« La IX Commissione agricoltura, nell'approvare l'articolo 3 del disegno di legge n. 1087, dichiara che i vinelli e le vinacce detenuti dai contadini per uso familiare e per essere consumati dai lavoratori agricoli, devono intendersi esenti dalla sanzione prevista dal predetto articolo 3, in quanto la loro detenzione avviene con « giustificato motivo ».

Ritengo che, dopo la assicurazione dell'onorevole Ministro, questo ordine del giorno possa essere ritirato.

AUDISIO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Do lettura del secondo ordine del giorno, presentato dagli onorevoli Audisio e Fora:

« La IX Commissione agricoltura, nell'approvare il disegno di legge 1087, interpreta le norme in esso previste nel senso che ogni provvedimento o sanzione contro coloro che incorrano nelle infrazioni previste, sia sempre e comunque accompagnato dal sequestro delle merci soggette a tali sanzioni, affinché l'applicazione della legge sia una efficace difesa della vitivicultura ».

PRESIDENTE. Anche questo ordine del giorno può essere ritirato, dopo le spiegazioni date dall'onorevole Sponziello.

FORA. Dovrei insistere, perché ritengo che, se non si impedisce di rimettere in circolazione la merce artificiale, non avremmo fatto una legge che difenda l'agricoltura. Circa l'affermazione dell'onorevole Sponziello, il quale dice che questo ordine del giorno sarebbe pleonastico, sono di parere contrario, dato che, nell'articolo 6, è detto che l'articolo 240 del Codice penale ricorre solo in caso di reiterata recidiva. Quindi, quando non c'è questa reiterata recidiva, il ricorso non è previsto.

SPONZIELLO. Questo vale solo per la prima parte dell'articolo 240 che stabilisce una facoltà del giudice.

PRESIDENTE. Faccio presente che si tratta di norme di carattere penale che non possono essere modificate con un ordine del giorno.

AUDISIO. Bisognerebbe richiamare completamente l'articolo 240.

PRESIDENTE. Faccio osservare che il codice penale è sempre in applicazione. Con questo chiarimento, credo che l'onorevole Fora possa ritenersi soddisfatto.

FORA. Non insisto nell'ordine del giorno e dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Do lettura di altro ordine del giorno presentato dall'onorevole Fina:

« La IX Commissione agricoltura della Camera, in sede di discussione del disegno di legge relativo alla difesa della genuinità dei vini e dell'aceto, nel mentre plaude all'iniziativa del Governo per la presentazione di un provvedimento ritenuto idoneo a scoraggiare il preoccupante fenomeno della alterazione dei prodotti agricoli a scopo alimentare, invita il Governo a perseguire con energia in tale politica di repressione, mediante analoghi provvedimenti anche in altri importanti set-

---

 LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1954
 

---

tori strettamente attinenti all'alimentazione della nostra popolazione, particolarmente in quello della produzione lattiero-casearia ».

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il decreto legge 15 ottobre 1925, n. 2033, disciplina in maniera organica la repressione di tutte le frodi. Però, questo decreto è invecchiato; il Governo aveva in animo di presentarne subito l'aggiornamento organico ma, dato che le frodi nei vini aumentavano con una preoccupante velocità, abbiamo creduto di anticipare il disegno di legge in esame e di riservare alla riapertura della Camere, a ottobre, la presentazione di un disegno di legge organico, che raccolga proprio i voti manifestati dall'onorevole Fina.

Accetto, quindi, l'ordine del giorno come raccomandazione.

FINA. Dichiaro di esser soddisfatto.

PRESIDENTE. Avverto che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge approvato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Difesa della genuinità dei vini e dell'aceto ». (1087):

Presenti e votanti . . . . .	38
Maggioranza . . . . .	20
Voti favorevoli . . . . .	38
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

*Hanno partecipato alla votazione:*

Aldisio, Audisio, Bettiol Francesco Giorgio, Bolla, Bonomi, Burato, Calasso, Caramia, Chiarini, Compagnoni, Corbi, Daniele, Del Vescovo, Ferrari Riccardo, Ferraris Emanuele, Fina, Fogliazza, Fora Aldovino, Franzo, Gatto, Germani, Gomez D'Ayala, Gozzi, Grifone, Helfer, Marenghi, Marilli, Monte, Pavan, Pecoraro, Ricca, Sampietro Giovanni, Scarscia, Sodano, Sponziello, Stella, Truzzi, Zanoni.

**La seduta termina alle 11,25.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO VERDIROSI

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI